

**La Corte EDU riconosce il diritto del padre biologico del minore  
a contestare il riconoscimento di paternità effettuato da un altro uomo**

di CLAUDIA BENANTI

[Affaire Koychev c. Bulgarie](#)

Nel caso Koychev c. Bulgaria la Corte EDU si è pronunciata sulla violazione dell'art. 8 CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, da parte della legge bulgara, nella parte in cui la medesima non consente a colui che affermi di essere il padre biologico del minore, di contestare il riconoscimento della paternità effettuato da un altro uomo (nella specie, il marito della madre in virtù di un matrimonio contratto alcuni anni dopo la nascita del minore). Nel caso in esame, la Corte ha ravvisato una violazione dell'art. 8 e condannato lo Stato convenuto al risarcimento dei danni morali nei confronti dell'attore.

La presente decisione è di particolare interesse anche per gli studiosi del diritto italiano, in quanto la disciplina italiana non consente al padre biologico di un minore generato fuori dal matrimonio di contestare la paternità attribuita al marito della madre a norma dell'art. 231 c.c., secondo il quale «Il marito è padre del figlio nato o concepito durante il matrimonio».

Tuttavia, la legge italiana, a differenza di quella bulgara, consente a chiunque vi abbia interesse (compreso, quindi, il vero padre del minore) di contestare lo stato di figlio nato fuori dal matrimonio, impugnando il riconoscimento per difetto di veridicità.

In un caso come quello in commento, nel quale non aveva operato la presunzione di paternità perché la madre non era coniugata (né al momento del concepimento né al momento della nascita), ma la paternità era stata attribuita al nuovo marito di quest'ultima in virtù di un suo successivo riconoscimento, la legge italiana (a differenza di quella bulgara) avrebbe tutelato l'interesse del padre biologico, consentendogli l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.

Resta, però, il fatto che la legge italiana (non modificata sul punto dalla riforma della filiazione del 2012) non consente al padre biologico del minore di contestare la paternità attribuita al marito della madre ai sensi dell'art. 231 c.c. né con l'azione di disconoscimento della paternità né con quella di contestazione dello stato di figlio e finisce, quindi, per negargli il diritto di

ottenere l'accertamento della sua paternità. Trattasi di una mancanza analoga a quella che la Corte EDU imputa alla legge bulgara e non è quindi da escludere che la Corte, se investita della questione, possa ritenere che anche la disciplina italiana rappresenti una violazione dell'art. 8 CEDU.

L'odierna pronuncia ci offre, quindi, l'occasione per interrogarci sull'opportunità di riconoscere al padre biologico di un minore generato al di fuori del matrimonio il diritto di contestare lo stato di figlio nato nel matrimonio eventualmente attribuito a quest'ultimo e di ottenere l'accertamento della propria paternità, sia pure nei limiti in cui ciò non contrasti con l'interesse del figlio.

Non sembra, infatti, pienamente rispondente alla scelta legislativa di unificare lo stato di figlio la diversità di disciplina che consente al padre biologico di contestare lo stato di figlio nato fuori del matrimonio non corrispondente al vero, ma non gli dà azione alcuna per contestare, per la medesima ragione, lo stato di figlio nato nel matrimonio.